ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/83/CE RELATIVA ALLA QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

# Art. 9

## Garanzia di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali

Assicurazione di qualita' del trattamento, delle attrezzature e dei materiali Nessuna sostanza o materiale utilizzati per i nuovi impianti o per l'adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, o impurezze associate a tali sostanze o materiali, deve essere presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni superiori a quelle consentite per il fine per cui sono impiegati e non debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal presente decreto. Con decreto del Ministro della sanita', da emanare di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, sono adottate le prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell'osservanza di quanto disposto dal comma 1.

Versione in vigore dal 24 marzo 2002, non più in vigore dal 21 marzo 2023 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano |
| Estremi | Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2001 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-31-2001/art-9-garanzia-di-qualita-del-trattamento-delle-attrezzature-e-dei-materiali/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it